

CITTA' DI ROVERETO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE al PRG "MAGGIO 2023"

Accordi per la promozione turistica e la

valorizzazione paesaggistico-ambientale

Adozione Definitiva

Il progettista: Ing. Luigi Campostrini

Adozione del Consiglio Comunale	deliberazione n° 30	di data 18 luglio 2023
Adozione definitiva del Consiglio Comunale	deliberazione n°	di data
Approvazione della Giunta Provinciale	deliberazione n°	di data
Entrata in vigore il		

il Segretario Generale
Valerio Bazzanella

Il Dirigente
Luigi Campostrini

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La redazione della presente variante ha visto la collaborazione di varie figure e professionalità:

COMUNE DI ROVERETO

SERVIZIO TECNICO E SVILUPPO STRATEGICO: Luigi Campostrini (dirigente)

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA: geom Roberto Bonatti, dott. ing. Martina Brotto, geom. Alessandra Zoller

Premessa

La Variante al P.R.G. di cui alla presente Verifica di Assoggettabilità raccoglie 5 accordi urbanistici, relativi a 3 ambiti di territorio, che sono stati stipulati tra l'Amministrazione comunale ed alcuni privati e contengono degli obiettivi comuni di valorizzazione paesaggistico-ambientale e di promozione turistica. Seppur dislocati in zone diverse sono accomunati da un forte interesse pubblico manifestato in diverse occasioni, e, in tutti i casi, l'approdo all'accordo urbanistico rappresenta un importante primo punto di partenza per dare risposta a richieste di miglioramento della qualità di servizi e spazi - pubblici e privati - e della sicurezza del territorio. In tutti i casi la concertazione dell'interesse pubblico e privato è stata affinata a più riprese, tanto che le idee germinali di queste intese erano già presenti nell'ambito della Variante al PRG “Novembre 2015: Anticongiunturale”; negli anni seguenti è stato curato il terreno affinché si arrivasse ad una maturità di sviluppo capace di assicurare coerenza con i vincoli pianificatori, risposta alle esigenze dell'Amministrazione e dei privati. Per quanto attiene quest'ultimo, costituisce condizione necessaria perché l'iniziativa contenuta nell'accordi trovi poi sviluppo. In ogni caso l'Amministrazione comunale, nella stesura dei diversi accordi, ha inteso assicurare che il preminente interesse pubblico sia perseguito secondo tempi e modalità il più possibile disgiunti dall'azione privata.

Il **primo ambito** oggetto di accordo è relativo ad un'area edificabile di circa 3800 mq con una capacità edificatoria di circa 1900 mq di SUN in territorio collinare di Noriglio, in **località Campolongo**. L'ambito è soggetto a lottizzazione per carenza di idonee urbanizzazioni ed è normato nel PRG in vigore dalla scheda del P.L. 21 “Campolongo”. La scheda norma rileva inoltre profili di sicurezza idrogeologica legati al potenziale aggravio di fenomeni di ruscellamento delle acque a valle dell'area edificabile e a profili di natura geologica per la presenza di pareti rocciose a monte dell'area stessa. L'area si localizza inoltre al confine con una Zona Speciale di Conservazione.

Obiettivo dell'accordo e della presente variante al PRG è la delocalizzazione della capacità edificatoria – che, peraltro, i proprietari vantano da una trentina di anni – verso aree maggiormente vocate all'insediamento, come anche auspicato nella scheda norma del piano di lottizzazione.

La capacità edificatoria, ridotta del 39% al fine di assicurare l'obiettivo volto a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e limitare il consumo di suolo, per una quota di circa 200 mq trova localizzazione in un ambito ai margini degli insediamenti in località Viale Zugna, mentre per i rimanenti 970 mq circa di SUN è prevista l'iscrizione nel registro dei crediti edilizi.

Il **secondo ambito** oggetto di accordo urbanistico è relativo ad uno spazio aperto del centro storico di Borgo Sacco, in **località Colle Ameno**, che riveste un peculiare interesse sia per posizione che per caratteristiche intrinseche. L'area è inquadrata dall'attuale PRG in vigore quale “Spazio aperto di relazione e qualità paesaggistica” ed è posta nella sommità di un dosso di origine alluvionale nella parte a sud del centro storico di Sacco, poco a monte della confluenza tra il torrente Leno ed il fiume Adige. Rappresenta uno degli spazi del centro storico che hanno un particolare rapporto con il corso d'acqua e con le tradizioni locali prevalentemente agricole che la norma intende preservare, anche attraverso la creazione di connessioni verso l'Adige. Nell'area insiste inoltre un vincolo di tutela storico-archeologica.

L'accordo urbanistico, fortemente promosso negli anni sia dalla Circoscrizione territorialmente competente che dalla Commissione Urbanistica, mira alla valorizzazione pubblicistica dell'ambito sia in termini di fruizione degli spazi che di informazione sulle peculiarità dei luoghi oltre al cofinanziamento per la realizzazione del limitrofo collegamento ciclo-pedonale.

A fronte di ciò il privato ha la possibilità di realizzare una struttura residenziale (prima casa) da adibirsi a Bed & Breakfast per una capacità edificatoria massima pari a 120 mq di SUN.

Il **terzo ambito** di accordo urbanistico è rappresentato da un terreno localizzato a nord dell'abitato di Borgo Sacco, nei pressi della ciclabile lungo le sponde dell'Adige, in **Vicolo Baroni**. L'area, oggi inquadrata dal PRG in vigore (dal PUP e dal piano stralcio delle aree agricole) quale area agricola, per la sua localizzazione riveste un rilevante interesse urbanistico che si è accentuato negli anni a causa della poca disponibilità di parcheggi pubblici nella zona a servizio della ciclovia dell'Adige, quale percorso turistico legato alla mobilità dolce, e a servizio del centro storico. A fronte della cessione all'Amministrazione comunale di un'area di circa 550 mq per la realizzazione di un parcheggio pubblico, alla proprietà viene riconosciuto un credito edilizio da realizzarsi nella rimanente parte del lotto quale compensazione urbanistica.

Anche in questo caso l'esigenza di reperire spazi pubblici in quella zona è stata manifestata dalla stessa Circoscrizione.

Riveste particolare importanza comprendere il ruolo della verifica rispetto agli effetti - anche ambientali - degli accordi urbanistici sopra descritti, in quanto rappresenta uno degli elementi che ha determinato affinamento dei contenuti degli accordi e della declinazione più operativa attraverso lo strumento pianificatorio comunale.

È rilevante in questa sede richiamare l'art. 18 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15, “Legge provinciale per il governo del territorio 2015” rubricato “Limitazione del consumo di suolo” che enuncia il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile e dichiara che gli strumenti di pianificazione perseguono l'obiettivo della limitazione del suo consumo. Lo stesso riferimento normativo individua, inoltre, delle azioni da attuare nell'ambito della pianificazione per perseguire tale obiettivo.

“Art. 18

Limitazione del consumo del suolo

1. *Gli strumenti di pianificazione territoriale perseguono l'obiettivo della limitazione del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, secondo quanto previsto da questa legge. A tal fine:*

- a) favoriscono, anche prevedendo particolari misure di vantaggio, il riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione;*
- b) mantengono e incrementano l'attrattività dei contesti urbani favorendo la compresenza delle funzioni;*
- c) promuovono il miglioramento del livello di qualità del contesto urbano, anche favorendo la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;*
- d) privilegiano la riclassificazione delle aree produttive di livello provinciale esistenti in aree produttive di livello locale, al fine di rispondere alle nuove esigenze insediative;*
- e) consentono l'individuazione, da parte degli strumenti di pianificazione:*

- 1) di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi solo se sono dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio;
- 2) di nuove aree destinate a insediamenti produttivi - comprese quelle destinate alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali, ai sensi delle norme di attuazione del PUP - commerciali o misti, solo se è dimostrata, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, sulla base dei contenuti del quadro conoscitivo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), l'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, nell'ambito del territorio della comunità;

f) verificano l'utilità dell'individuazione delle nuove aree ai sensi della lettera e), anche con ricorso alle procedure di partecipazione alle scelte pianificatorie previste dall'articolo 19.

1 bis. Per i fini di cui all'articolo 1, quando nel procedimento di adozione del PRG o di una variante è prevista l'individuazione di nuove aree destinate all'insediamento, il comune valuta:

- a) i livelli di densità territoriale e fondiaria attuali e previsti dai piani;
- b) la residua capacità insediativa consentita dalle vigenti norme di zona;
- c) attraverso la ricognizione delle aree dismesse, l'ulteriore capacità insediativa derivante da processi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di densificazione urbana;
- d) l'opportunità di conservare o eliminare dai piani vigenti le previsioni di zone di espansione non ancora implementate.

2. Al fine di contenere nuovi consumi del suolo, nella realizzazione di edifici da destinare a finalità di pubblica utilità gli enti locali promuovono l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente e, in particolare, di aree ed edifici degradati o dismessi.”

Alla luce della forza di questo approccio, l'Amministrazione comunale ha inteso promuovere, attraverso la stesura della presente variante, una riflessione calata sul territorio comunale capace di individuare zone contraddistinte da fragilità da tutelare e salvaguardare e zone caratterizzate da elementi di forza da valorizzare; in entrambi i casi tali azioni vengono incoraggiate anche attraverso una trasformazione delle aree, nell'ambito di un più generale e consolidato rispetto della limitazione del consumo di suolo. Tale approccio introduce un metodo basato sulla valutazione del consumo di suolo non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi in termini di effetti di ricaduta sul territorio e sulla cittadinanza. Individua inoltre quali sono le condizioni per la trasformabilità delle aree, ovvero gli aspetti da considerare al fine di un corretto inserimento nel contesto.

La rendicontazione urbanistica, rappresentata nel caso di specie dalla verifica di assoggettabilità, considera, esplicita e riassume questi concetti.

Quadro normativo di riferimento

La Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio” ha assicurato la valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale nell’ambito del loro procedimento di formazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile.

La suddetta disposizione normativa trova riferimento principale, di cui è declinazione per il settore urbanistico, nella valutazione ambientale strategica (VAS). Questo strumento è stato introdotto dalla Direttiva 2001/42/CE che in sede provinciale è stata recepita attraverso le disposizioni regolamentari approvate nel settembre 2006, con la finalità di valutare preventivamente gli effetti degli strumenti di pianificazione e di programmazione sull’ambiente. La valutazione ambientale strategica accompagna la procedura di formazione degli strumenti pianificatori come strumento per indirizzare la scelta ponderata tra le possibili alternative, alla luce degli indirizzi di piano e dell’ambito territoriale in cui si opera, assicurando una sostanziale certezza sull’attuazione delle previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili.

Rispetto a questo quadro di riferimento più generale e che trova applicazione in tutti i settori della pianificazione, per la pianificazione territoriale con la legge urbanistica provinciale n. 1/2008 si era introdotta la valutazione strategica dei piani quale strumento di autovalutazione al fine dell’integrazione di tutte le considerazioni, in primo luogo ambientali, nel processo di pianificazione territoriale nonché al fine di assicurare la semplificazione del procedimento e la non duplicazione degli atti.

Il d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. ha modificato il regolamento provinciale in materia di valutazione strategica, integrandolo in particolare con le Linee guida per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale, mentre la deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010 ha introdotto le Linee guida e le Indicazioni metodologiche.

Tutte queste disposizioni sono tese ad assicurare la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione – PUP, piani territoriali delle comunità, piani regolatori comunali e piani dei parchi naturali provinciali – per costruire un progetto capace di promuovere le responsabilità delle diverse realtà territoriali e assicurare un atteggiamento di cooperazione tra territori.

Inoltre la procedura di autovalutazione, integrata nel processo di formazione dei piani urbanistici, è differenziata rispetto ai diversi livelli di pianificazione, nell’ottica come detto della non duplicazione degli atti e delle procedure, distinguendo tra autovalutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, in primo luogo dei piani territoriali delle comunità, e rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, finalizzata alla verifica ed esplicitazione, su scala locale, delle coerenze con l’autovalutazione dei piani territoriali.

Ritornando all’art. 20 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, lo stesso stabilisce contenuti e competenze relativamente alla valutazione:

“2. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell’elaborazione e nell’adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP.

3. La struttura provinciale competente in materia di ambiente cui rinviano le disposizioni provinciali in vigore è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni.”

L'art. 3 “Ambiti di applicazione” del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg “Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10” stabilisce quali siano i piani o programmi sottoposti a valutazione strategica, ovvero:

- “a) i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:*
- 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;*
 - 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;*
- b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).*
- 2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 3 bis, sono inoltre sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica i piani e i programmi degli enti locali e dei parchi naturali provinciali, diversi da quelli indicati al comma 1, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente.”*

I successivi commi del medesimo articolo stabiliscono inoltre ulteriori ambiti di applicazione della valutazione strategica:

- “3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 3 bis, sono parimenti sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente:*
- a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2;*
 - b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d'uso, salvo che la procedura di verifica di cui al comma 4 ne escluda l'obbligo*

tenendo anche conto della dotazione di infrastrutture di urbanizzazione e di altri servizi.

4. *Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il soggetto competente determina preliminarmente - di volta in volta - se il progetto di piano o di programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II al presente regolamento. In tal caso deve essere consultata la struttura ambientale, se distinta rispetto alla struttura organizzativa competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che può formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni.*
5. *Le conclusioni adottate ai sensi del comma 4, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della struttura organizzativa di cui al comma 4 mediante avviso da pubblicarsi all'albo dell'ente di riferimento per almeno trenta giorni.”*

I criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'art. 3 comma 4 sono riportati nell'Allegato II, e riguardano le seguenti caratteristiche:

“1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale;*
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- carattere cumulativo degli effetti;*
- natura transfrontaliera degli effetti;*
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale);*
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - c) dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.”*

Si richiama, altresì il successivo comma 3bis che recita quanto segue:

“Art. 3 bis

Disposizioni concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale

1. *Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale n. 1 del 2008 sono sottoposti a valutazione strategica, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento.*
2. *I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento.*
3. *Per quanto non previsto dal presente articolo, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali si osservano le disposizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo e comma 3 bis.*
4. *Ove non sia diversamente disposto dal presente regolamento, la disciplina da esso prevista per la valutazione strategica si applica anche con riguardo alla rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali.*
5. *Nell'ambito delle procedure di formazione dei piani territoriali delle comunità e dei piani dei parchi naturali provinciali, ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008 e della legge provinciale n. 11 del 2007, la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP) verifica la coerenza dei predetti piani con il piano urbanistico provinciale e, rispettivamente, con il piano territoriale della comunità e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale. La comunità ed il parco provvedono all'adozione dei rispettivi piani tenendo conto del parere della CUP.*
6. *Nell'ambito della procedura di formazione dei piani regolatori generali ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008, la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità di riferimento (CPC) verifica la coerenza dei predetti piani con il piano territoriale della comunità e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale. Il comune provvede all'adozione definitiva del piano tenendo conto del parere della CPC.*
7. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle varianti degli strumenti di pianificazione territoriale, salvo che la procedura di verifica di cui all'articolo 3 escluda l'obbligo della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica. Le conclusioni della procedura di verifica, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica, sono assunte all'atto della prima adozione della variante.*
8. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica:*
 - a) *i piani attuativi disciplinati dal capo IX del titolo II della legge provinciale n. 1 del 2008, eccettuati i piani di cui all'articolo 38, comma 5, della medesima legge provinciale;*
 - b) *le rettifiche degli errori materiali;*
 - c) *le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;*
 - d) *le varianti - anche relative agli insediamenti storici - afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla*

procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione;

e) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative;

f) le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso;

g) le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

9. omissis (abrogato)

10. La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica comprendono, ove ne ricorrano i presupposti, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 9.”

In considerazione della circostanza per la quale la presente variante non rientra nel novero delle varianti segnatamente soggette a rendicontazione urbanistica e che non traspare in maniera chiara ed univoca l'esclusione dalla procedura di verifica di cui all'art. 3 bis comma 8 si procede con la redazione della Verifica di Assoggettabilità, considerando quali riferimenti l'Allegato II “Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, comma 4” e l'Appendice 1- Schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

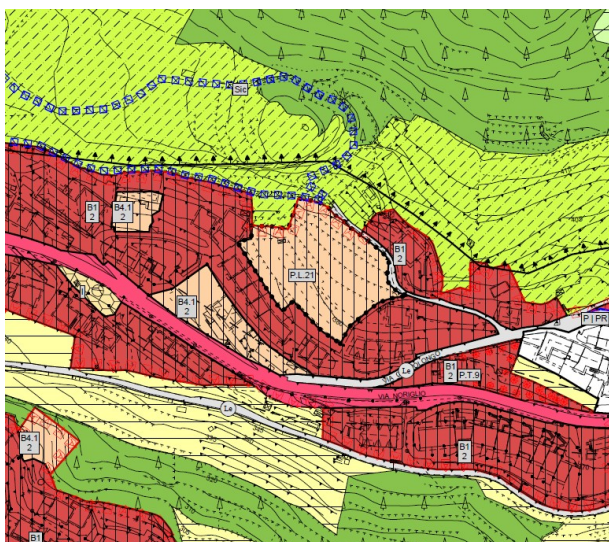
Documento per la verifica di Assoggettabilità

Lo stato dell’ambiente

La presente variante al PRG interessa alcuni ambiti puntuali del territorio, diversi tra loro per caratteristiche. Per comodità la presente analisi viene condotta suddivisa per tematiche affrontate.

Accordi volti alla tutela dell’area soggetta a P.L. 21 “Campolongo”

La prima tematica riguarda gli accordi urbanistici patrimoniali volti alla tutela dell’area soggetta a piano di Lottizzazione n. 21 “Campolongo”. Il primo ambito interessato è localizzato nel territorio collinare di Noriglio, a monte della frazione di Campolongo, su cui oggi insiste la previsione di piano attuativo sopra indicato.



Estratto PRG vigente – scala a vista



Situazione attuale (google maps) – scala a vista

E' un'area libera da edificazione e prevalentemente utilizzata a fini agricoli.

La stessa è caratterizzata da pesanti vincoli di sicurezza documentati nella Carta di Sintesi della Pericolosità: buona parte dell'area ricade in classe di pericolosità P3 e la rimanente in classe P2 per crolli. È inoltre caratterizzata dalla vicinanza alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Monteghello”, di cui si riporta una breve descrizione.

“Monte Ghello, IT3120149, ha 147,33

Rappresenta alcuni dei prati ad orchidee meglio conservati del Trentino, significativi sotto l'aspetto vegetazionale.

Anche i boschetti termofili ospitano specie di rilievo. Rilevante interesse quale zona di transito degli uccelli durante le migrazioni e nota in passato per l'attività di aucupio, condotta mediante la posa di prodine e tratte. Sito rappresentativo di habitat ad ospitare specie termofile.”

L'ambito è inoltre caratterizzato da forte carenza di urbanizzazioni a supporto dell'edificazione. Tutte queste condizioni rendono difficoltoso realizzare l'intervento edilizio sull'area.

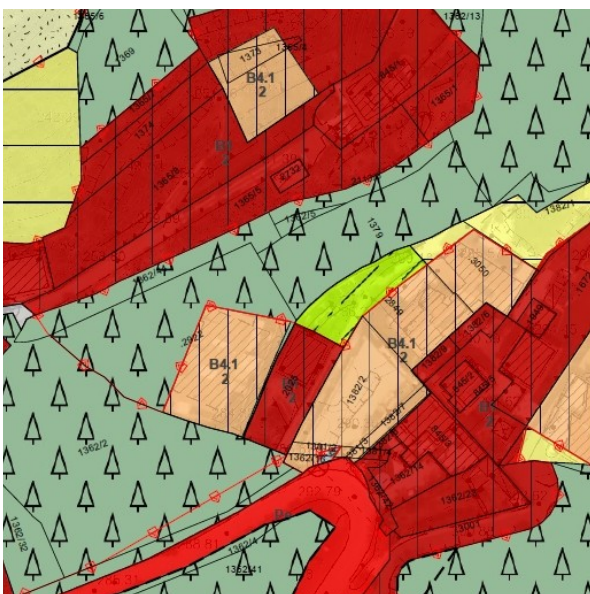
Si riporta di seguito un'indicazione delle previsioni del Piano Urbanistico Provinciale:

- Inquadramento strutturale: nessuna indicazione
- Sistema insediativo e reti infrastrutturali: zona per insediamenti
- Sistema delle aree agricole: nessuna indicazione
- Carta del paesaggio: ambito elementare del paesaggio di cui alle aree urbanizzate recenti su cui insiste il sistema complesso di paesaggio di interesse edificato tradizionale.
- Carta delle reti ecologiche ambientali: riporta la vicina zona ZSC del Monte Ghello
- Carta delle tutele paesistiche: nessuna indicazione

Nel Piano Urbanistico Provinciale si conferma, quindi, l'attuale previsione di zona destinata all'insediamento in posizione marginale, con l'evidenza del vicino Sito appartenente alla Rete Natura 2000.

Suddetto inquadramento risulta comunque compatibile con la modifica prevista dalla presente variante al PRG, anche alla luce dei contenuti dell'Allegato F I “Linee Guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio”.

Il secondo ambito territoriale interessato dagli accordi urbanistici sopra richiamati è situato in un ambito residenziale di prima collina lungo Viale Zugna. È un'area libera di circa 500 mq, dotata di congrue urbanizzazioni, la cui parziale edificazione si pone come naturale chiusura di un contesto urbanizzato. L'area è urbanisticamente inserita nel novero delle aree a bosco dello strumento pianificatore comunale. La presente variante al PRG prevede l'atterraggio di 208 mq di crediti edilizi su una porzione del lotto per una superficie di circa 500 mq. L'ambito rientra inoltre per la gran parte in aree con grado di pericolosità P1, ad eccezione di una piccola porzione con grado di pericolosità P2.



Estratto PRG vigente – scala a vista

Situazione attuale (google maps) – scala a vista

Si riporta di seguito un’indicazione delle previsioni del Piano Urbanistico Provinciale:

- | | |
|--|--|
| - Inquadramento strutturale: | aree boscate |
| - Sistema insediativo e reti infrastrutturali: | nessuna indicazione |
| - Sistema delle aree agricole: | nessuna indicazione |
| - Carta del paesaggio: | sistema complesso di paesaggio di interesse forestale. |
| - Carta delle reti ecologiche ambientali: | nessuna indicazione |
| - Carta delle tutele paesistiche: | nessuna indicazione |

Il Piano Urbanistico Provinciale inquadra quindi l’area nel novero delle aree boscate a margine dell’edificato. Si trova, infatti, contermina ad aree recentemente urbanizzate. È importante evidenziare che la modesta superficie proposta in variante, si pone al margine di perimetri ormai compromessi, senza alterare rapporti paesistici tradizionali (ambiti boscati, sistemi insediativi).

La parte più rilevante del credito edilizio viene comunque iscritto nel registro dei crediti e la sua collocazione sarà frazionata e puntualmente individuata nell’ambito delle zone B (aree edificate a prevalente destinazione residenziale) secondo le modalità e le quantità previste nelle Norme di Attuazione del PRG, in attuazione del principio della densificazione.

Accordo volto allo sviluppo turistico e alla valorizzazione paesaggistica relazionale legata alla mobilità dolce lungo il fiume Adige.

La seconda tematica è relativa allo sviluppo turistico ed alla valorizzazione paesaggistica relazionale legata alla mobilità dolce lungo il fiume Adige.

L'ambito interessato dalla modifica del PRG interessa un'area di circa 1000 mq al limitare del centro storico di Sacco in una zona di particolare interesse al fine della sua valorizzazione.

Ad oggi è un'area prevalentemente libera, che si presenta quale area a verde a supporto dell'edificato, e che il PRG inquadra quale “spazio aperto di relazione e qualità paesaggistica”. Tale destinazione urbanistica, per la zona di Borgo Sacco, intende valorizzare il rapporto con il fiume e con le funzioni di relazione tra lo stesso e l'abitato, legame che nel passato è sempre stato caratterizzato da un forte connubio.



Estratto PRG vigente – scala a vista



Situazione attuale (google maps) – scala a vista

La modifica al PRG intende valorizzare l'area attraverso la stipula di un accordo con il privato proprietario dell'area per consentire da un lato la realizzazione di un collegamento ciclo pedonale già previsto dallo strumento pianificatorio attraverso la compartecipazione del privato e l'utilizzo dell'area a fini pubblici per eventi e dall'altro la possibilità per lo stesso privato di realizzare una struttura afini abitativi primari ad uso bed and breakfast. L'area ricade nella classe di pericolosità P1 per la Carta di Sintesi della Pericolosità.

Per il Piano Urbanistico Provinciale l'area riporta le seguenti caratteristiche:

- | | |
|--|---|
| - Inquadramento strutturale: | insediamento storico su un conoide alluvionale nei pressi di un sito archeologico |
| - Sistema insediativo e reti infrastrutturali: | insediamento storico |
| - Sistema delle aree agricole: | nessuna indicazione |

- | | |
|---|---|
| - Carta del paesaggio: | ambito elementare di paesaggio relativo all'insediamento storico di cui al sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale |
| - Carta delle reti ecologiche ambientali: | nessuna indicazione |
| - Carta delle tutele paesistiche: | insediamento storico |

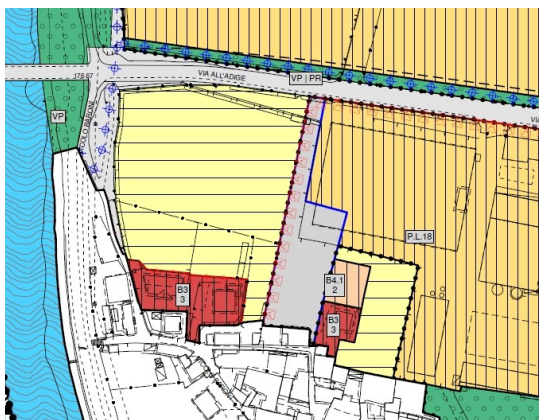
La modifica al PRG non pare interferire con quanto previsto dal Piano Urbanistico Provinciale, che di fatto inquadra l'area nell'ambito del centro storico e la relaziona al vicino fiume Adige. Per quanto attiene la presenza del vicino sito archeologico, la Soprintendenza ha dato già il nulla osta per la realizzazione di manufatti edilizi, e comunque l'intervento è subordinato alla preventiva autorizzazione ed ai vincoli di legge in relazione ad eventuali ritrovamenti.

Accordo urbanistico volto all’acquisizione delle aree utili alla realizzazione di un parcheggio pubblico in prossimità dell’abitato di Sacco a servizio del centro storico e delle connessioni turistiche lungo il fiume Adige.

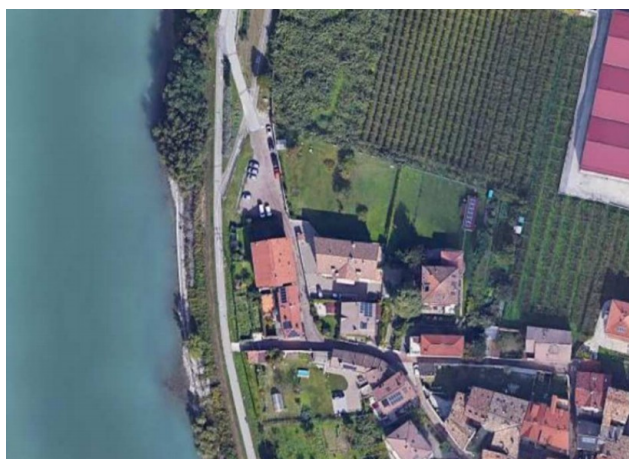
La terza tematica è sempre legata allo sviluppo turistico ed alla valorizzazione delle connessioni di mobilità dolce lungo il fiume Adige.

In particolare l’ambito oggetto di modifica cartografica è un’area a prato di circa 1400mq ai margini dell’abitato di Sacco ed in posizione strategica rispetto sia al centro storico che alla ciclovia dell’Adige.

Il PRG inquadra l’area quale area agricola, in coerenza con quanto previsto dal Piano Stralcio delle Aree agricole della Comunità della Vallagarina. L’area ricade nella classe di pericolosità P1 per la Carta di Sintesi della Pericolosità. L’area si pone nelle vicinanze di un’attività a rischio di incidente rilevante. Nella relazione illustrativa è stata presa in disamina tale circostanza che, preme ribadire, conformemente alla normativa di settore non è peggiorativa rispetto alla situazione attuale in quanto vi sono già oggi edifici con distanza inferiore. Anche dalla lettura del Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento, ed in particolare dal rapporto di sicurezza, il pericolo paventato è sostanzialmente limitato all’ambiente e non alle persone.



Estratto PRG vigente – scala a vista



Situazione attuale (google maps) – scala a vista

Si riporta di seguito un’indicazione delle previsioni del Piano Urbanistico Provinciale:

- Inquadramento strutturale:	presenza di un conoide alluvionale
- Sistema insediativo e reti infrastrutturali:	area agricola
- Sistema delle aree agricole:	area agricola
- Carta del paesaggio:	ambito elementare del paesaggio rurale
- Carta delle reti ecologiche ambientali:	nessuna indicazione
- Carta delle tutele paesistiche:	l’area ricade parzialmente in ambito di tutela del paesaggio

La stessa, ancorché definita nel novero della carta del paesaggio quale area rurale, si trova conterminare all’insediamento storico e ad aree recentemente urbanizzate. La modesta superficie

proposta in variante, si pone al margine di perimetri ormai compromessi, senza alterare rapporti paesistici tradizionali (campagna, margini storici).

La strategia di sviluppo del piano

La pianificazione a scala comunale ha subito negli anni delle forti innovazioni derivanti dal mutato rapporto tra l'ente pubblico ed il privato nella costruzione della città. La pianificazione estensiva, rivolta a tutto il territorio comunale, ha lasciato il passo a strumenti urbanistici relativi a porzioni limitate di territorio, atti alla concertazione tra gli attori per la risoluzione di problematiche puntuali o alla promozione di iniziative capaci di apportare miglioramenti tangibili in tempi più rapidi.

La presente variante al PRG è il punto d'approdo di un importante lavoro di compartecipazione e condivisione di obiettivi declinati in accordi pubblico privati, capaci di conciliare le esigenze pubbliche con quelle private. L'attenzione ad un bilancio positivo in termini di mantenimento di suolo libero da edificazione quale valore imprescindibile, funge da legante fra queste singole varianti, che nell'insieme considerano potenzialità e fragilità del territorio e puntano alla valorizzazione dello stesso, attraverso previsioni conservative o trasformative dello stato attuale. Conseguentemente, nell'ambito del territorio comunale da un lato viene individuata un'ampia area da preservare dall'edificazione, benché la stessa sia già prevista dallo strumento urbanistico, e dall'altro vengono individuate delle aree strategiche per l'amministrazione da valorizzare attraverso una trasformazione urbanistica.

L'interesse pubblico si è palesato anche grazie alla collaborazione delle circoscrizioni che hanno condiviso e sostenuto in più occasioni le scelte dell'Amministrazione. La circoscrizione di Noriglio si è negli anni sempre espressa per la limitazione del riconoscimento di nuove aree edificabili per preservare il delicato rapporto tra edificato, area agricola ed area a bosco del territorio collinare. In particolare, relativamente all'ambito edificabile in esame, per le condizioni della viabilità di accesso, la fragilità idrogeologica e le elevate caratteristiche naturali, è stata più volte evidenziata l'opportunità di trovare una diversa soluzione alla realizzazione dell'iniziativa edilizia.

Parimenti, nell'ambito del territorio di competenza, la Circoscrizione di Sacco – San Giorgio ha caldeggiato l'iniziativa mista pubblico-privata promossa nell'ambito di due aree nelle vicinanze del fiume Adige ed in stretta relazione con lo stesso.

Nel caso dell'accordo pubblico privato dell'area di Colle Ameno è stato manifestato interesse verso l'iniziativa anche da parte della Commissione Urbanistica e nell'ambito della Conferenza di Servizi per la realizzazione di un bicigrill, come si apprende anche dalla documentazione allegata alla Relazione Illustrativa.

Per quanto attiene l'impatto delle nuove previsioni urbanistiche merita in questo ambito riportare in apposite tabelle alcuni dati di sintesi relativi agli accordi urbanistici ed ai possibili interventi futuri.

Accordo Campolongo Viale Zugna	Superficie coinvolta	Destinazione/uso	SUN realizzabile
Situazione attuale	4255	Piano di Lottizzazione	1922 + 16
	500	Area a bosco	/
Situazione futura	3844	Zona agricola	/
	411	Tessuto saturo da tutelare B1	/
	500	Zona destinata all'edificazione	208
		Crediti edilizi	966+9,76

Accordo Colle Ameno	Superficie coinvolta	Destinazione/uso	SUN realizzabile
Situazione attuale	1007	Spazi aperti di relazione e qualità paesaggistica	25
Situazione futura	1007	Residenziale prima casa ad uso b&b	120

Accordo Vicolo Baroni	Superficie coinvolta	Destinazione/uso	SUN realizzabile
Situazione attuale	1396	Zona agricola	/
Situazione futura	838	Zona destinata all'edificazione	250
	558	Parcheggi pubblico	/

Per la valutazione dell'eventuale assoggettamento alla procedura di VIA e di verifica, si fa riferimento all'Appendice 2 – Tipologie di opere soggette a VIA e strumenti urbanistici di riferimento all'Allegato III Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale, e nel dettaglio si riportano le voci a cui ricondurre gli interventi oggetto della presente.

Tipologie e progetti	Norme del PUP	Piano urbanistico di riferimento	Progetti sottoposti alla procedura di VIA (allegato A del d.p.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg)	Progetti sottoposti alla procedura di verifica (allegato A del d.p.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)
1. Agricoltura, zootecnia, piscicoltura				
Progetti di disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo	Art. 38 - Aree agricole di pregio	Piano territoriale della comunità o piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A (*)
...omissis				

10. Progetti di infrastrutture				
Sviluppo di aree urbane di espansione		Piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A (*)
Riassetto di aree urbane esistenti	Art. 34 - Aree di riqualificazione urbana e territoriale	Piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A (*)
...omissis				

(*) Tali limiti sono stati sostituiti da quelli indicati all'Allegato IV “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.” della parte II del d. lgs. n. 152/2006 di cui si riporta la parte relativa all'intervento in oggetto:

“1. Agricoltura

... omissis

b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;”

... omissis

7. Progetti di infrastrutture

... omissis

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;”

Nel caso di specie, trattandosi di interventi puntuali e limitati che, anche considerati nel loro complesso, non raggiungono i valori di soglia indicati, è possibile escludere l'assoggettabilità degli interventi alla procedura di screening.

Le modifiche apportate dalla presente variante si configurano come piccoli aggiustamenti puntuali ai margini tra destinazioni urbanistiche diverse che ridefiniscono i confini ad una scala di dettaglio che resta di competenza degli strumenti di pianificazione subordinata al PUP. Le scelte pianificatorie e le conseguenti modifiche al PRG sono state ponderate considerando anche lo stato delle urbanizzazioni presenti e l'impatto delle nuove previsioni.

Nella seguente tabella si riporta un bilancio relativo ai principali indicatori degli strumenti di pianificazione coinvolti nella presente variante al PRG.

BILANCI	
SUPERFICIE DI SUOLO per uso pianificato	
Agricola	
<i>In vigore</i>	1396
<i>Variante</i>	3844
Bilancio	+ 2448
Destinata all’edificazione ed all’urbanizzazione	
<i>In vigore</i>	4255
<i>Variante</i>	3314
Bilancio	- 941
SUN (mq)	
<i>In vigore</i>	1963
<i>Variante</i>	1553,96
Bilancio	- 409,24

La variante, nel suo complesso, agisce incrementando il suolo libero (e, in particolare, di quello a destinazione agricola), contraendo la capacità edificatoria oggi ammessa dal PRG e favorendo la densificazione e la riqualificazione dell’edificato esistente attraverso l’istituto dei crediti edilizi.

Valutazione degli effetti ambientali significativi

I potenziali effetti derivanti dalla presente variante al PRG sul contesto ambientale possono riguardare l'eventuale incremento delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo, la produzione di rifiuti, il prelievo delle risorse, l'interferenza con contesti sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

In questa fase merita evidenziare che fulcro della variante è l'intervento sull'ambito di Campolongo per il quale previsioni di sviluppo residenziale datate - e confermate anche dal PUP - si inseriscono in contesto che per diverse ragioni pare del tutto inidoneo all'edificazione. La stessa scheda del piano di lottizzazione richiama l'opportunità della ricerca di una soluzione diversa rispetto alla realizzazione dell'intervento *tout court* recependo le osservazioni dei diversi uffici provinciali e le rilevanze della Carta di Sintesi della Pericolosità.

In questo senso attraverso la variante si inibiscono definitivamente in quell'area, la più delicata tra quelle oggetto di variante, gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni esistenti.

Per quanto attiene le altre aree, i nuovi interventi sono di natura puntuale e di entità tale da non interferire in maniera significativa con lo stato odierno delle risorse. Gli stessi sono stati inoltre singolarmente valutati ed i possibili effetti sono stati limitati attraverso la costruzione di riferimenti normativi e indicazioni progettuali *ad hoc*.

In termini di coerenza rispetto al consumo di suolo, è importante segnalare che con l'applicazione della variante il bilancio delle risorse è positivo:

- nel complesso vengono incrementate le aree agricole e più in generale le aree libere;
- viene ridotta la capacità edificatoria;
- viene ridotta la superficie potenziale di suolo urbanizzato;
- vengono incentivate la riqualificazione e la densificazione dell'edificato.

Per quanto riguarda il piano di classificazione acustica, l'aggiornamento del 2013 si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore della variante al PRG “Giugno 2009: Territorio – Ambiente – Paesaggio” con l'intento di rendere coerenti la programmazione urbanistica del territorio e la sua programmazione acustica in quanto una corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all'inquinamento acustico.

È importante segnalare in questa sede le modifiche apportate dalla presente variante sono del tutto compatibili con l'attuale classificazione.

La partecipazione dei portatori di interesse ambientale

La predisposizione della documentazione della presente variante al piano ha coinvolto, quali attori principali, l'Amministrazione comunale, i proprietari delle realtà fondiarie coinvolte ed i loro rappresentanti nell'ambito di un processo di co-pianificazione.

Il processo che ha portato alla revisione delle previsioni del PRG, ha visto questi stakeholder partecipare attivamente nella definizione dei contenuti e delle obbligazioni, con la continua regia da parte dell'Ente pubblico al fine di affinare i contenuti degli accordi urbanistici.

Sulla scorta di quei documenti condivisi si è redatta la parte di recepimento normativo/cartografico all'interno della documentazione di piano.

Nella fase prodroma all'adozione da parte dell'organo consiliare, la documentazione di piano è stata oggetto di condivisione con l'Ufficio Verde e ambiente, con la Commissione Consiliare urbanistica e territorio e con le Circoscrizioni per i pareri di competenza.

Ulteriori forme di partecipazione previste dalla normativa urbanistica provinciale – pubblicazione ed osservazioni – saranno attivate nelle successive fasi del procedimento.

Cartografia di supporto

Il Piano Urbanistico Provinciale

La Relazione Illustrativa, alla quale si rinvia, riporta puntualmente per ogni singolo ambito di intervento la classificazione del PUP, unitamente alla documentazione a supporto.

La Carta di Sintesi della Pericolosità

Per la classificazione delle singole aree secondo la Carta di Sintesi della Pericolosità si rinvia sia alla Relazione Illustrativa che allo specifico documento.

Il Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina

Con deliberazione n. 1 di data 06 febbraio 2019, resa ai sensi dell’art. 33 della L.P. 15/2015, la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Stralcio del PTC in materia di “Aree agricole e delle aree agricole di pregio, aree produttive del settore secondario di interesse provinciale, reti ecologiche e ambientali ed aree di protezione fluviale”.

La relazione illustrativa della presente variante riporta puntualmente, per ogni ambito di intervento, i vincoli e le disposizioni di detto strumento pianificatorio ed i profili di compatibilità. Si rinvia pertanto ad essa.

Il Piano Regolatore Generale

L’inquadramento delle singole aree secondo il Piano Regolatore Generale in vigore è riportato nei paragrafi precedenti della presente, nella relazione illustrativa e nel documento *“Report aree variate”*.

Il Piano di Classificazione Acustica

Le valutazioni inerenti la coerenza con il piano di classificazione acustica sono contenute nella relazione illustrativa della presente variante.

Il Piano Urbano della Mobilità

Le valutazioni inerenti la coerenza con il piano urbano della mobilità sono contenute nella relazione illustrativa della presente variante.

Sintesi della verifica di assoggettabilità

Con riferimento alle disposizioni previste dalla normativa provinciale è possibile sintetizzare che, nel caso di varianti al PRG, la redazione del rapporto ambientale si rende necessaria al fine di:

- a) verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al PRG vigente;
- b) verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al quadro pianificatorio sovraordinato, in particolare rispetto al PUP, al PGUAP e alla Carta delle Risorse Idriche;
- c) verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto alle recenti disposizioni in materia di consumo di suolo introdotte dall'art. 18 della LP 4 agosto 2015 n.15.

La redazione del rapporto ambientale è previsto inoltre nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

- d) interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (ZPS - Zone di protezione speciale) e richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
- e) riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
- f) comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;
- g) comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;

In considerazione degli obiettivi della presente variante urbanistica si evidenzia che la Verifica di Assoggettabilità ha verificato la coerenza della variante al PRG proposta rispetto ai precedenti punti a), b) e c) come da successiva tabella.

Per quanto attiene il punto d) la verifica ha rilevato la sola vicinanza ad un sito della Rete Natura 2000. Preme comunque evidenziare che l'effetto della variante è quello di limitare fortemente gli interventi già consentiti e non introdurre nuove possibilità di intervento, pertanto non si ritiene necessaria la redazione della Valutazione di Incidenza.

Per quanto attiene il punto g) la presente variante comporta la puntuale ridefinizione del perimetro delle aree agricole del PRG e delle aree agricole del Piano Stralcio della Vallagarina, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio e delle relative linee guida, interessando un'area posta al margine di perimetri ormai compromessi. In particolare viene riconosciuta una nuova area agricola e ne viene stralciata una di superficie ampiamente inferiore. L'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP specifica in quali casi e condizioni gli strumenti di pianificazione subordinata, nello specifico PTC e PRG, possono modificare i perimetri delle aree agricole. Ed ancora, in materia di PTC, l'art. 36 della L.P. 15/2015 stabilisce che la Comunità della Vallagarina e il Comune di Rovereto assicurano coerenza nella definizione degli obiettivi e dei temi comuni. Nella relazione illustrativa sono contenute tali disposizioni normative ed è verificata la coerenza con le stesse. Preme comunque precisare che, come anche riportato nei precedenti paragrafi e nella tabella relativa ai Bilanci, nel

complesso la variante al PRG interviene in duplice azione: da una parte incrementa le superfici ad area agricola e dall'altra riduce lo sviluppo edificatorio nel territorio comunale. Per tale ragione la stessa è coerente con quanto stabilito dall'art. 18 della L.P. 15/2015 in materia di contenimento del consumo di suolo.

La Verifica di Assoggettabilità non ha invece, rilevato, la sussistenza dei successivi punti e) e f).

Per tutto quanto sopra si prescinde dalla redazione del Rapporto ambientale.

La variante al Piano Regolatore Generale in disamina non è soggetta a rendicontazione urbanistica.

Rovereto, giugno 2023

ing. Luigi Campostrini

Tabella di Valutazione delle caratteristiche del piano o programma

con riferimento ai seguenti elementi:

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
<i>In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri progetti</i>			
altre attività			
<i>In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati</i>			
Piano Urbanistico Provinciale			
Piano Stralcio delle aree agricole del PTC			
Contenimento del consumo di suolo (art. 18 della L.P. 15/2015)			
Carta di Sintesi delle Pericolosità			
Carta delle risorse idriche			
<i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali</i>			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			
<i>Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma</i>			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			
Inquinamento elettromagnetico			
CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI	ALTO	BASSO	NULLO
<i>Caratteristiche dei probabili effetti ambientali</i>			
Probabilità, durata e frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			
CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE	ALTO	BASSO	NULLO
Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di			
Specifiche caratteristiche ambientali			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (SIC, ZPS, ...)			

Indice generale

Premessa.....	2
Quadro normativo di riferimento.....	5
Documento per la verifica di Assoggettabilità.....	10
Lo stato dell’ambiente.....	10
La strategia di sviluppo del piano.....	17
Valutazione degli effetti ambientali significativi.....	21
La partecipazione dei portatori di interesse ambientale.....	22
Cartografia di supporto.....	23
Il Piano Urbanistico Provinciale.....	23
La Carta di Sintesi della Pericolosità.....	23
Il Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina.....	23
Il Piano Regolatore Generale.....	23
Il Piano di Classificazione Acustica.....	23
Il Piano Urbano della Mobilità.....	23
Sintesi della verifica di assoggettabilità.....	24
Tabella di Valutazione delle caratteristiche del piano o programma.....	26